

Edizione di mercoledì 20 dicembre 2017

CONTROLLO

[La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Split payment più ampio dal 2018](#)

di Sandro Cerato

IMPOSTE INDIRETTE

[L'imposta di bollo assolta in modo virtuale](#)

di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

[Definizione agevolata delle sanzioni in mancanza dell'avviso bonario?](#)

di Marco Bargagli

IVA

[Le novità fiscali della Legge Europea 2017 in sintesi](#)

di Dottryna

CONTROLLO

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza

di Luigi Ferrajoli

Con la [**sentenza n. 21566 del 18 settembre 2017**](#), la Prima Sezione della Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di **responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci** affermando che, per procedere nei confronti di questi ultimi, è sufficiente che essi abbiano **omesso di rilevare macroscopiche violazioni** degli amministratori e non abbiano agito di fronte alla **commissione di atti di dubbia utilità**.

Nel caso specifico, il curatore fallimentare aveva citato in giudizio gli amministratori e i sindaci di una S.r.l. per aver **violato gli obblighi inerenti alle rispettive cariche** e provocato una **grave situazione di dissesto economico e patrimoniale**. A titolo esemplificativo, sotto gli occhi dei sindaci, gli amministratori avevano assecondato consapevolmente **l'attività antieconomica della società**, violato i **principi di veridicità, trasparenza e prudenza** nella formazione dei bilanci, omesso di procedere al **recupero di crediti** nei confronti di terzi con conseguente lievitazione delle perdite sociali, consentito ai soci di **contribuire ad aumenti di capitale** attraverso la compensazione con propri crediti e **ceduto a prezzo vile crediti** vantati dalla S.r.l. nei confronti di società collegate alle proprie controllanti.

In primo grado, **la domanda** presentata dal curatore veniva **accolta**, con conseguente condanna dei membri degli organi sociali al risarcimento dei danni. Nel confermare tale pronuncia, la Corte d'appello aveva **rigettato l'impugnazione di amministratori e sindaci** sottolineando, in particolare, la responsabilità di questi ultimi per non avere, gli stessi – seppur in possesso di tutti gli strumenti per rilevare il dissesto finanziario – individuato i **comportamenti illegittimi degli amministratori**.

Gli organi sociali avevano quindi proposto **ricorso in Cassazione**.

Avvalorando l'orientamento dei giudici di primo e secondo grado, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che, **ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza dei sindaci, previsto dall'articolo 2407, comma 2, cod. civ.**, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti espressamente in contrasto con tale dovere, ma **“è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.”**. Invero, il ricorso a **siffatti rimedi** (o anche solo la minaccia di farlo nell'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori) avrebbe potuto **evitare** (o, quanto meno, ridurre) le **conseguenze dannose della condotta gestoria** (cfr. in tal senso anche [**Cass. n. 13517/14**](#) e [**n.**](#)

[22911/10\).](#)

La Cassazione ha rilevato come, nel caso specifico, dal progressivo **aumento del passivo** e dalle evidenti **illegitimità delle scritturazioni di bilancio**, il collegio sindacale **avrebbe potuto benissimo rendersi conto della strutturale debolezza imprenditoriale** della società. Ciononostante esso ha omesso di porre rimedio alla situazione debitoria – ormai irreversibile – e ha sollecitato l'approvazione dei bilanci sulla base delle **mere rassicurazioni fornite dagli amministratori** circa il futuro ripianamento delle perdite.

La Suprema Corte ha così confermato che **i sindaci rispondono in solido con gli amministratori per la violazione dell'obbligo di vigilare con la dovuta professionalità e diligenza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa** nella gestione della società.

In tale contesto, ai fini del riconoscimento della responsabilità dei sindaci, non rileverebbe nemmeno il fatto che essi si siano **dimessi** da tale carica. In forza di quanto già affermato ([Cass. n. 6788/12](#)), deve, infatti, riconoscersi la possibilità di applicare, in via analogica, il regime della **prorogatio** stabilito per gli amministratori all'[articolo 2385 cod. civ.](#) anche ai sindaci, i quali, nel caso in cui la società non si doti di sindaci supplenti, **restano responsabili fino alla nomina dei loro successori**.

Infine, con riferimento alla risarcibilità del danno per la condotta illegittima tenuta dagli amministratori, con la sentenza in commento la Corte ha **negato la possibilità d'individuare sic et simpliciter il danno risarcibile nella differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare** e ha affermato l'utilizzabilità di tale criterio soltanto quale parametro per una **liquidazione equitativa**, ove ne sussistano le condizioni, e sempre che risultino indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti (cfr. [SS.UU. n. 9100/2015](#), [Cass. n. 38/2017](#) e [n. 19733/2015](#)).

Così definitivamente pronunciando, la Cassazione ha **respinto il ricorso degli amministratori e dei sindaci** e condannato i medesimi al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento della S.r.l..

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Split payment più ampio dal 2018

di Sandro Cerato

La recente conversione in legge del D.L. 148/2017 ha confermato, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018, **l'estensione dell'ambito soggettivo dei destinatari del meccanismo di scissione dei pagamenti Iva previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972**. Prima di analizzare tali novità, è bene ricordare che già il D.L. 50/2017 aveva ampliato la platea dei soggetti interessati allo *split payment*. La prima categoria di soggetti destinatari delle regole sulla scissione dei pagamenti è costituita dalla **pubblica Amministrazione** (P.A.), per la cui individuazione è necessario aver riguardo a quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno **l'obbligo di emissione della fattura elettronica**. Si tratta, ricorda l'Agenzia nella [**circolare 27/E/2017**](#), di una categoria più ampia rispetto ai soggetti indicati ai fini statistici dall'ISTAT (ex [**articolo 1 della L. 196/2009**](#)); difatti, per l'individuazione si deve aver riguardo all'indice IPA (www.indicepa.gov.it) senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei gestori dei servizi pubblici in quanto esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda le **società controllate dalla P.A.**, l'Agenzia delle Entrate conferma in primo luogo che per l'individuazione delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di cui alla [**lett. a dell'articolo 17-ter**](#)) rileva sia il **controllo di diritto** ([**articolo 2359, n. 1, codice civile**](#)), che richiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, sia quello esercitabile tramite un numero di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** ([**articolo 2359, n. 2, codice civile**](#)). Diversamente, per quanto concerne le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni ([**lett. b dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972**](#)), si richiama solo il controllo di diritto, e quindi assumono rilevanza solamente le società in cui si dispone della **maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria**. In ordine alle società controllate direttamente o indirettamente dalle società controllate dalla P.A., la [**circolare 27/E**](#) conferma che rileva solamente il controllo di diritto, e per il controllo indiretto si deve tener conto, a norma dell'[**articolo 2359, comma 2, codice civile**](#), anche dei voti esercitabili per il tramite di società controllate, società fiduciarie e per interposta persona (escludendo in ogni caso i voti spettanti per conto di terzi). L'Agenzia ricorda inoltre che per effetto di quanto stabilito dall'[**articolo 5-ter del D.M. del 23 gennaio 2015**](#) (come modificato dai successivi decreti del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017), nel novero delle **società controllate dalla P.A.** rientrano anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle pubbliche Amministrazioni centrali, da quelle locali e dalle società controllate da queste ultime (si tratta dei soggetti in precedenza indicati). La [**circolare 27/E**](#) ricorda che il **controllo congiunto di diritto** sussiste solamente in presenza dei requisiti di cui all'[**articolo 2359 codice civile**](#), come indicato nella [**lettera b\) dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 175/2016**](#), in cui è richiesto il **consenso unanime di tutte le parti** che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Pertanto, non sussiste tale controllo quando sussistono solo partecipazioni

minoritarie che, sommate tra loro, superano la percentuale del 50%. Infine, per quanto riguarda le **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa Italiana, si deve aver riguardo a tale indice, ferma restando la possibilità per il MEF di individuare un elenco alternativo: per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 si deve aver riguardo all'elenco pubblicato sul sito del MEF. Con la nuova versione dell'articolo 17-ter, **dal prossimo 1° gennaio 2018**, saranno ricompresi nei **soggetti destinatari dello split payment** anche i seguenti soggetti:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (nuova lettera 0a);
- **fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (nuova lettera 0b);
- società controllate, ai sensi dell'**articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile**, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri (lettera a);
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'**articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile**, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (lettera b);
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) (lettera c).

È bene precisare che per la definitiva operatività del nuovo scenario normativo è necessario attendere **l'adozione di un decreto attuativo** che dovrà sostituire quelli già emanati in precedenza (decreto 23 gennaio 2015, già modificato dai successivi decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017).

Nelle **more** del perfezionamento dell'*iter* di pubblicazione del decreto, nella giornata di ieri il MEF ha provveduto alla **pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi delle Società validi per l'anno 2018**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo assolta in modo virtuale

di Federica Furlani

Il pagamento dell'imposta di bollo in modo **virtuale** è disciplinato dall'[articolo 15 del D.P.R. 642/1972](#), il quale consente ai soggetti interessati di assolvere tale imposta **su determinate categorie di atti e documenti**, anziché secondo le modalità ordinarie, in modo “virtuale”, dietro presentazione di **specifica domanda** di autorizzazione.

Il contribuente, al momento della presentazione della **richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate**, deve presentare una dichiarazione **preventiva** della quantità di documenti e atti che saranno emessi o ricevuti durante l'anno solare e la descrizione della loro tipologia; l'autorizzazione è concessa a **tempo indeterminato**, è revocabile (con atto da notificarsi all'interessato) ed il contribuente vi può rinunciare presentando apposita istanza.

Sulla base dei dati esposti nella dichiarazione presentata con l'istanza di autorizzazione, l'Ufficio competente procede alla **liquidazione iniziale dell'imposta dovuta** per il periodo che va dalla data di decorrenza dell'autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno e ripartisce il dovuto in tante rate uguali quanti sono i **bimestri** compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre), salvo **conguaglio** da farsi a fine anno sulla base di una dichiarazione consuntiva.

A partire dall'anno che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il contribuente deve infatti, **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, presentare una dichiarazione contenente il numero di atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta.

Sulla base di tali dati, effettuati gli opportuni controlli, l'Agenzia provvede:

- alla **liquidazione definitiva a consuntivo** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, se necessario, a quelle successive;
- alla **liquidazione provvisoria per l'anno in corso**.

Entrambe le liquidazioni, e la relativa ripartizione di quanto dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce **avviso di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta**.

A regime il pagamento dell'imposta di bollo virtuale viene quindi effettuato tramite **rate**

bimestrali di acconto (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) sulla base della dichiarazione annuale consuntiva presentata entro il 31 gennaio.

Tale dichiarazione va effettuata sul modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa **esclusivamente in via telematica** direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitato. Il medesimo modello va utilizzato quale dichiarazione a seguito di **rinuncia** all'autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all'autorizzazione) e nei casi di **operazioni straordinarie**, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.

Il modello si **compon**e di:

- **frontespizio** contenente l'informatica sul trattamento dei dati personali e dati generali, tra cui gli estremi dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo e l'impegno alla presentazione telematica;
- **quadro A “Atti e documenti soggetti a imposta fissa”** per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale.

QUADRO A ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA FISSA						
A1	CODICE DOCUMENTO 1	CAMBIO IMPOSTA 2	IMPORTO UNITARIO 3	NUMERO DOCUMENTI 4	NUMERO FOGLI 5	TOTALE IMPOSTA 6

Gli atti e documenti soggetti all'imposta fin dall'origine, assolta in modo virtuale, da indicare nel presente quadro sono soggetti ad un'imposta fissa applicata, in dipendenza dalla tipologia di atto, al numero dei documenti, dei fogli di cui esso è composto oppure in relazione al periodo rendicontato.

Si ricorda che per determinare il numero dei fogli da indicare vanno considerati i seguenti criteri:

1. un foglio è formato da 4 pagine;
 2. per pagina si intende una facciata scritta;
 3. ogni foglio può contenere al massimo 100 righe. La tassazione unitaria “per foglio” presuppone che ogni foglio non ecceda le 100 righe, in caso contrario è necessario applicare la tassazione unitaria ogni 100 righe o frazione di esse;
- **quadro B “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale”** per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale.

QUADRO B ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA PROPORZIONALE						
B1	CODICE 1	CAMBIO ALIQUOTA 2	ALIQUOTA/IMPOSTA 3	NUMERO 4	IMPONIBILE (valore prodotti finanziari) 5	TOTALE IMPOSTA 6

Nel presente quadro vanno indicati gli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo

calcolata secondo criteri di **proporzionalità**.

In linea generale, gli atti e documenti da indicare nel presente quadro sono soggetti ad un'imposta calcolata, in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione;

- **quadro C “Versamenti effettuati”** relativi alla liquidazione provvisoria per l'anno di riferimento della dichiarazione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ACCERTAMENTO

Definizione agevolata delle sanzioni in mancanza dell'avviso bonario?

di Marco Bargagli

Ai sensi dell'[articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973](#), l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di particolari **procedure automatizzate**, può procedere, **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo**, alla **liquidazione delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi dovuti**, nonché **dei rimborsi** spettanti in base alle **dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta**.

Tale forma di controllo non contempla **valutazioni di merito**, ma ha l'obiettivo di **valutare la correttezza dei calcoli effettuati dal contribuente** e, simmetricamente, dei **versamenti eseguiti**.

Sulla base di tale principio ai fini delle **imposte sui redditi**, sulla **base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate** e di quelli in **possesso dell'Anagrafe tributaria**, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

- **correggere gli errori materiali e di calcolo** commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- **correggere gli errori materiali** commessi dai contribuenti nel **riporto delle eccedenze delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi** risultanti dalle **precedenti dichiarazioni**;
- **ridurre le detrazioni d'imposta** indicate in misura superiore a quella prevista dalla Legge ovvero non **spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni**;
- **ridurre le deduzioni dal reddito** esposte in **misura superiore a quella prevista dalla Legge**;
- **ridurre i crediti d'imposta** esposti in **misura superiore a quella spettante**, ovvero **non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione**;
- **controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi dovuti a titolo di acconto e di saldo** e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Simmetricamente, ai **fini Iva**, ai sensi dell'[articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972](#), il **controllo automatico delle dichiarazioni** serve: a **correggere gli errori materiali e di calcolo** commessi dai contribuenti nella determinazione del **volume d'affari e delle imposte**; a correggere gli **errori materiali** commessi dai contribuenti nel **riporto delle eccedenze di imposta** risultanti dalle **precedenti dichiarazioni**; a controllare la **rispondenza con la dichiarazione** e la **tempestività dei versamenti dell'imposta** risultante dalla **dichiarazione annuale** a titolo di **acconto e di conguaglio**, nonché dalle **liquidazioni periodiche**.

Ciò detto, sotto il **profilo operativo** occorre domandarci se la **notifica della comunicazione di irregolarità** (c.d. “avviso bonario”) riveste **carattere obbligatorio** e, soprattutto, se in caso di **diretta ricezione della cartella esattoriale** spetti comunque la **riduzione di un terzo della sanzione** prevista dall'[articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997](#).

Sullo specifico tema, si è espressa la **suprema Corte di Cassazione**, con [la sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015](#) la quale ha affermato il principio in base al quale nelle ipotesi di **omessi o tardivi versamenti non è obbligatorio** inviare al contribuente la **comunicazione di irregolarità** (c.d. “avviso bonario”) e, conseguentemente, **non spetterebbe la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative**.

Nel **caso esaminato** (riguardante, come detto, un **tardivo versamento**), gli ermellini hanno affermato che sull’Amministrazione “*non incombeva l’obbligo d’inviare la comunicazione, per cui l’omesso invio non sostanzia fatto lesivo alcuno*”.

A parere dei giudici, dall’individuazione del significato precettivo della norma discende, in definitiva, **l’esclusione del diritto della contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni**, in quanto **non è obbligatoria** la notifica della **comunicazione di irregolarità**.

Ne deriva l’affermazione del seguente principio di diritto: “*In caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, in generale occorre l’instaurazione del contraddirittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, al cospetto della tardività del versamento di quanto dovuto, va esclusa la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione d’inviare comunicazione d’irregolarità al contribuente, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative*”.

In definitiva, sulla base dell’autorevole **precedente giurisprudenziale**:

- in caso di **omessi o tardivi versamenti**, l’Amministrazione finanziaria **non ha l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità** prima di **iscrivere a ruolo le somme dovute**;
- **non è quindi possibile ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative**, tenuto conto che l’agevolazione in rassegna viene concessa solo qualora il contribuente **versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Le novità fiscali della Legge Europea 2017 in sintesi

di Dottryna



Lo scorso novembre è stata approvata la Legge Europea 2017.
Al fine di individuare le principali novità recate dal provvedimento, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Carte di lavoro”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce un quadro di sintesi delle modifiche intervenute.

La Legge Europea 2017 (pubblicata in G.U. n. 277 del 27 novembre 2017, Legge n. 167) ha quale finalità quella di **allineare** la normativa italiana alle disposizioni (Direttive e Regolamenti) emanate in sede europea ed evitare **procedure di infrazione** da parte delle istituzioni dell'UE.

Qui di seguito si riepilogano le **principali novità fiscali** recate dal provvedimento.

RIMBORSI IVA

Articolo 7 Riconoscimento di una somma a titolo di **ristoro** per i costi sostenuti da quanti sono tenuti a prestare una **garanzia** all'Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva. Tale somma è fissata nello **0,15%** dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

RESTITUZIONI IVA NON DOVUTA

Articolo 8 Introduzione del nuovo articolo **30-ter** nel D.P.R. 633/1972 il quale prevede che il soggetto passivo tenuto al versamento del tributo, deve avanzare l'istanza relativa alla domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, **entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima**, ovvero, se successivo, **dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione**.

NON IMPONIBILITÀ CESSIONI ALL'ESPOSTAZIONE

Articolo 9 Introduzione di una novità al decreto Iva concernente la **non imponibilità** delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti

fuori dal territorio dell'UE, in attuazione di scopi umanitari.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)